SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA ---

N. 1991

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2003

Istituzione di un Fondo per la sicurezza delle imprese commerciali

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – È nota «l'emergenza sicurezza», che interessa soprattutto i negozi e le attività commerciali aperte al pubblico nel Mezzogiorno. Con questo disegno di legge che raccoglie alcune indicazioni formulate dalla Confesercenti, si intende promuovere ed incentivare gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali a tutela e protezione delle persone e dei beni strumentali dai rischi derivanti da atti illeciti compiuti dalla microcriminalità.

Con questo disegno di legge, inoltre, si istituisce un Fondo nazionale destinato al finanziamento di incentivi finanziari disposti da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore delle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, come individuate da un decreto del Ministro dell'interno. Il Fondo finanzia gli incentivi me-

diante un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell'investimento effettuato, aggiuntivo rispetto agli incentivi disposti dalla relativa legge o provvedimento.

In sede di prima applicazione, si propone lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 50 milioni di euro per l'anno 2004. Si prevede inoltre che le risorse finanziarie siano ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- *a)* la sussistenza del requisito del cofinanziamento (la legge regionale o provvedimento locale);
- b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
 - c) gli indici di criminalità locali.

Le risorse non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono assegnate per gli anni successivi. XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)

- 1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il «Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali», di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento degli incentivi finanziari a tal fine disposti da leggi o provvedimenti adottati da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore delle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, come individuate annualmente dal decreto di cui all'articolo 2.
- 2. Il Fondo finanzia gli incentivi di cui al comma 1 attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell'investimento effettuato, aggiuntivo rispetto agli incentivi disposti dalla relativa legge o provvedimento.
- 3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Art. 2.

(Ripartizione delle risorse)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2003, con apposito decreto da emanarsi entro il

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 31 maggio, all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana, in particolare a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo, sulla base dei seguenti criteri:
- a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
- b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
 - c) gli indici di criminalità locali.
- 2. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute nel bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.